

ISTITUTI DEFLATTIVI

Il ravvedimento per mancata presentazione dell'F24 a zero

di Federica Furlani

I crediti che risultano dalle dichiarazioni fiscali possono essere utilizzati per **compensare debiti fiscali e contributivi dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta** per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti.

In linea generale, i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare possono utilizzare i crediti a partire dal **1° gennaio successivo all'anno di riferimento degli stessi**, eccetto per il **credito annuale Iva superiore a euro 5.000** che può essere compensato solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Il **termine ultimo** entro il quale il credito può essere utilizzato coincide invece con il termine di presentazione della dichiarazione successiva.

L'istituto della compensazione è comunque soggetto a delle **limitazioni in termini di ammontare**: i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi all'Iva, alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per **importi superiori a 15.000 euro annui**, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del **visto di conformità**, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In alternativa, la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dagli intermediari telematici, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del DPR 322/1998, relativamente ai **contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile** di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al D.M. 164/1999.

Inoltre, il **limite massimo** dei crediti di imposta utilizzabili in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997 è di **700.000,00 euro** per ciascun anno solare; l'eventuale eccedenza può essere chiesta a **rimborso** nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

Si ricorda che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una **stessa imposta** non rileva ai fini del limite massimo di 700.000,00 euro, anche se la compensazione è effettuata mediante il modello F24.

L'utilizzo in compensazione di un credito viene formalizzato attraverso la **compilazione del modello F24** e l'esposizione nella colonna "*Importi a credito compensati*" dell'importo da

utilizzare.

Il modello F24 a zero per effetto di compensazione **deve essere sempre presentato e va trasmesso telematicamente** da tutti i contribuenti, titolari o meno di partita Iva.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, D.Lgs. 471/1997, per **l'omessa presentazione del modello F24 con saldo zero**, è prevista l'applicazione di una **sanzione**:

- pari a **50 euro** se il ritardo non è superiore a **cinque giorni lavorativi**;
- pari a **100 euro** se il ritardo è superiore a **cinque giorni lavorativi**.

Il contribuente può, tuttavia, **regolarizzare** questa violazione ricorrendo all'istituto del **ravvedimento operoso**.

In tal caso è necessario:

- **presentare spontaneamente il modello F24** omesso in precedenza;
- versare una **sanzione ridotta**, pari a:
 - **5,56 euro** (1/9 di 50 euro), se il modello F24 viene presentato **entro cinque giorni** dall'omissione;
 - **11,11 euro** (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato **entro novanta giorni** dall'omissione;
 - **12,50 euro** (1/8 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato **entro un anno** dall'omissione.

Il **codice tributo** da utilizzare per la sanzione è il codice **8911 - Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all'Irap e all'Iva** ed è necessario indicare quale **anno di riferimento** **quello nel quale è stata commessa la violazione**.

Nel caso in cui il contribuente si accorga che la compensazione effettuata con un modello F24 presentato a saldo zero risulti **errata**, lo stesso può effettuarla correttamente presentando un nuovo modello F24 e chiedendo all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate l'annullamento del primo modello F24 errato.

Per approfondire le problematiche relative agli strumenti di accertamento vi raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

Seminario di specializzazione

I PRINCIPALI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO

Napoli Bologna Milano Firenze